

Deliberazione della Giunta Regionale 15 dicembre 2025, n. 41-2027

Regolamento regionale n. 7/R del 23.11.2015 e ss.mm.ii. Art. 26, comma 2. Aggiornamento dell'importo del canone ricognitorio annuo di cui alla D.G.R. n. 20-2801 del 22.01.2021 per l'utilizzo di immobili di proprietà regionale.



Seduta N° 130

Adunanza 15 DICEMBRE 2025

Il giorno 15 del mese di dicembre duemilaventicinque alle ore 10:35 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Elena Chiorino Vice Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Federico Riboldi, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Paola D'Amato nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

DGR 41-2027/2025/XII

OGGETTO:

Regolamento regionale n. 7/R del 23.11.2015 e ss.mm.ii. Art. 26, comma 2. Aggiornamento dell'importo del canone ricognitorio annuo di cui alla D.G.R. n. 20-2801 del 22.01.2021 per l'utilizzo di immobili di proprietà regionale.

A relazione di: Vignale

Premesso che:

- l'11 dicembre 2015 è entrato in vigore il Regolamento della Regione Piemonte n. 7 del 23 novembre 2015, recante "Disposizioni attuative degli articoli 4 e 5 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1 (provvedimenti per la riqualificazione della spesa regionale), relativi all'affidamento in concessione, in locazione o in uso gratuito dei beni immobili demaniali e patrimoniali regionali", successivamente modificato e integrato con il Regolamento regionale n. 6 del 6 luglio 2018;
- l'art. 25 del citato Regolamento regionale n. 7/2015 prevede:
 - al comma 1 che "Gli immobili di proprietà regionale possono, previo provvedimento autorizzativo della Giunta regionale, essere oggetto di attribuzione in uso gratuito o a canone ricognitorio a favore dei seguenti soggetti: a) amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, per le finalità istituzionali di queste ultime; b) amministrazioni pubbliche di cui alla lettera a) o soggetti di natura pubblica o privatistica senza finalità lucrative per la realizzazione di progetti di valorizzazione del patrimonio e promozione del territorio o comunque di utilità sociale o culturale, sportiva e ricreativa. Nel caso di soggetti aventi natura privatistica senza finalità lucrative dovrà essere data preventiva comunicazione alla commissione consiliare competente; b bis) aziende e società controllate dalla Regione per l'adempimento dei

rispettivi compiti istituzionali o per il perseguimento di finalità di interesse pubblico strettamente correlate ai loro compiti istituzionali, su richiesta dei medesimi. *Omissis ...*”;

- al comma 3 che: “Nei casi di attribuzione in uso gratuito o a canone ricognitorio ogni intervento di ordinaria e straordinaria manutenzione dell’immobile ed ogni imposta e tassa è di norma a carico del soggetto utilizzatore”;
- al comma 4 che: “Si può far luogo ad attribuzione in uso gratuito di immobili regionali ai soggetti di cui alle lettere a), b) e b bis) del comma 1: a) se tali soggetti agiscono in condizioni di reciprocità; b) in considerazione della particolare rilevanza dei progetti di cui al comma 1), lettera b), così come promossi da detti soggetti; c) quando la gratuità dell’uso dell’immobile sia dedotta in appositi atti convenzionali in ragione della specificità della finalità perseguita dall’utilizzatore del bene”;
- al comma 5 che: “ Se non ricorrono le condizioni di cui al precedente comma, l’attribuzione in uso dell’immobile ai soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b) che agiscono per le finalità ivi indicate può essere disposta a canone ricognitorio, determinato ai sensi dell’art. 26”;
- l’art. 26 del citato Regolamento regionale dispone: “1. Il canone ricognitorio rappresenta esclusivamente la somma dovuta a titolo di riconoscimento del diritto di proprietà della Regione sul bene, la cui determinazione avviene senza alcuna relazione con i parametri del beneficio economico e dell’utilità particolare ricavabili dall’utilizzo dell’immobile. 2. Il canone ricognitorio annuo è determinato in euro 309,88. Se non ricorrono le condizioni di cui all’art. 25, comma 3, l’ammontare del canone ricognitorio è determinato dagli uffici competenti in un importo annuo non superiore al 50 per cento del canone di mercato. 3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, aggiorna i canoni ricognitori con cadenza quinquennale”;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 20-2801 del 22.01.2021 l’importo del canone ricognitorio annuo di cui all’art. 26, comma 2, del Regolamento regionale sopra citato per l’utilizzo di immobili di proprietà regionale è stato aggiornato nell’importo di euro 315,78, ferma restando, qualora non ricorrano le condizioni di cui all’art. 25, comma 3, del Regolamento stesso, la sua determinazione in un importo annuo non superiore al 50 per cento del canone di mercato.

Dall’istruttoria condotta dal Settore “Patrimonio immobiliare, beni mobili, economato, cassa economale e sicurezza ambienti di lavoro” della Direzione regionale “Risorse Finanziarie e Patrimonio” emerge ora la necessità di provvedere all’aggiornamento quinquennale, secondo quanto previsto dall’art. 26, comma 2, del Regolamento regionale n. 7/2015 e ss.mm.ii., del canone ricognitorio annuo di cui alla citata D.G.R. n. 20-2801 del 22.01.2021, stabilendolo in euro 377,00, importo calcolato tenuto conto delle variazioni accertate dall’ISTAT, a decorrere dall’ultimo aggiornamento di cui alla citata deliberazione, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, ferma restando, qualora non ricorrano le condizioni di cui all’art. 25, comma 3, del citato Regolamento regionale, la determinazione da parte degli uffici regionali competenti in materia di patrimonio del canone ricognitorio in un importo annuo non superiore al 50 per cento del canone di mercato.

Ritenuto, per quanto sopra esposto, secondo quanto previsto dall’art. 26, comma 2, del Regolamento regionale n. 7/2015 e ss.mm.ii., di aggiornare in euro 377,00 l’importo del canone ricognitorio annuo di cui alla D.G.R. n. 20-2801 del 22.01.2021, ferma restando, qualora non ricorrano le condizioni di cui all’art. 25, comma 3, del citato Regolamento regionale, la determinazione del canone ricognitorio in un importo annuo non superiore al 50 per cento del

canone di mercato, demandandone in tal caso la quantificazione agli uffici regionali competenti in materia di patrimonio.

Attestato che, ai sensi della DGR 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto trattasi di provvedimento di rideterminazione dell'importo del canone ricognitorio dovuto alla Regione su immobili di sua proprietà.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, a voti unanimi,

delibera

- di aggiornare, secondo quanto previsto dall'art. 26, comma 2, del Regolamento regionale n. 7/2015 e ss.mm.ii., in euro 377,00 l'importo del canone ricognitorio annuo di cui alla D.G.R. n. 20-2801 del 22.01.2021, per l'utilizzo di immobili di proprietà regionale, ferma restando, qualora non ricorrano le condizioni di cui all'art. 25, comma 3, del citato Regolamento, la determinazione del canone ricognitorio in un importo annuo non superiore al 50 per cento del canone di mercato, demandandone in tal caso la quantificazione agli uffici regionali competenti in materia di patrimonio;
- che il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale n. 22/2010.